



Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e INPS per la condivisione e lo scambio di dati relativi agli studenti

L'anno 2015, il giorno ... del mese di in Messina, presso i locali,

TRA

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in seguito denominata solo "Università", in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina,

E

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in seguito denominato solo "INPS", sede di Messina, in Viain persona del Suo legale rappresentante *pro-tempore*, il, nato a il e domiciliato presso.....

PREMESSO CHE

- l'Università ha tra i propri scopi istituzionali, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, l'offerta, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private, di ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni, al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale culturale e sociale in genere della collettività;
- l'INPS ha richiesto all'Università, con e-mail del 28.10 2015 prot. n. 65345, l'accesso alle banche dati dell'Ateneo relative agli studenti, al fine di controllarne la carriera universitaria, per far fronte ai propri adempimenti volti all'accertamento della veridicità delle attestazioni

contenute nelle dichiarazioni sostitutive effettuate dagli studenti universitari e/o iscritti all'INPS, per la concessione o il proseguimento della quota parte del trattamento pensionistico di reversibilità agli orfani studenti universitari (ai sensi del D.P.R. 1092/73, del D.P.R. 138/86 e della legge 335/95) e per definire i provvedimenti di riscatto laurea ai fini pensionistici e della buonuscita, in applicazione del D. Min. Lavoro 4/7/1966, dell'art. 24 D.P.R. 1032/73 e del D.Lgs. 184/97;

- la suindicata richiesta è volta allo snellimento dell'attività amministrativa in ordine ai servizi erogati alla collettività dall'INPS favorendo lo scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;
- l'art. 58, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale (Cad)” stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”*;
- i suddetti standard di comunicazione e le regole tecniche non sono stati ancora definiti;
- il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n.393 del 2 luglio 2015, nelle more della definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Cad, prescrive alle pubbliche amministrazioni che intendano mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati ad altre amministrazioni che ne abbiano diritto mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del Cad l'adozione delle “Misure di sicurezza e modalità di scambio di dati tra amministrazioni pubbliche”;
- l'art. 3 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” prescrive che: *“I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità”*;

CONSIDERATO CHE

- risulta strategico incrementare e rendere più rapidi ed efficaci i rapporti di collaborazione tra le istituzioni stipulanti attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive la seguente Convenzione

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione stabilisce i principi generali che regolano l'accesso tramite cooperazione applicativa, da parte dell'INPS, alle banche dati dell'Ateneo del sistema Esse3, concernenti la carriera degli studenti. La finalità istituzionale dell'INPS è quella di verificare la veridicità delle attestazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive effettuate dagli studenti universitari e/o iscritti all'INPS, per la concessione o il proseguimento della quota parte del trattamento pensionistico di reversibilità agli orfani studenti universitari (ai sensi del D.P.R. 1092/73, del D.P.R. 138/86 e della legge 335/95) e per definire i provvedimenti di riscatto laurea ai fini pensionistici e della buonuscita, in applicazione del D. Min. Lavoro 4/7/1966, art. 24 D.P.R. 1032/73 e del D.Lgs. 184/97.

Art. 2

Accesso alle banche dati

1. In merito all'accesso dei soggetti incaricati dall'INPS per la consultazione in visualizzazione della carriera degli studenti, sarà predisposto dai tecnici del CIAM dell'Università il rilascio di n.1 credenziali d'accesso attraverso il portale CINECA, utilizzando un client CITRIX da scaricare secondo istruzioni dell'ateneo, che consentirà di accreditarsi ai server in hosting per il contestuale accesso all'applicazione. Questo secondo livello d'accesso, verso l'applicativo ESSE3, avverrà attraverso ulteriori credenziali (utente e password), da assegnare alla persona autorizzata e comunicate separatamente. L'accesso sarà monitorato dai logs che l'applicativo registra ad ogni operazione dell'operatore, che in ogni caso usufruirà delle informazioni relative alla carriera dello studente, solo in modalità di consultazione e alle sole maschere autorizzate dal personale tecnico responsabile della procedura ESSE3, ed in alcun modo potrà modificare nessun tipo di dato.

2. La password è comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione (user id), modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi. Le ultime tre password non possono essere riutilizzate. Le password devono rispondere a specifici requisiti di complessità, ovvero devono essere costituite da almeno otto caratteri, con uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole e caratteri estesi. La procedura di autenticazione dell'incaricato è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali mediante appositi meccanismi crittografici. È escluso l'accesso contemporaneo con le medesime credenziali da postazioni diverse.

3. L'INPS ha l'obbligo di fornire all'Università, contestualmente ad ogni transazione effettuata, il codice identificativo dell'utenza che ha posto in essere l'operazione. Il suddetto codice identificativo deve essere comunque riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione. L'INPS, laddove utilizzi utenze codificate, prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile, deve in ogni caso garantire anche all'Università la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

4. Nel caso in cui l'utente si allontani dal terminale, la sessione deve essere bloccata. Le credenziali saranno bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione.

5. L'INPS, prima dell'accesso alle banche dati dell'Università, fornirà a quest'ultima un'elenco degli incaricati all'accesso che dovrà essere aggiornato in caso di modifiche e/o variazioni dello stesso.

Art. 3

Trattamento dei dati

1. L'INPS, quale soggetto fruitore deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili. L'INPS deve, altresì, garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione. A tal fine, si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo, ad esempio, di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

2. In caso di accesso a dati sensibili o giudiziari, questi sono opportunamente cifrati con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati al contesto ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il trasferimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è cifrato.

3. L'INPS, in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte dell'erogatore, ai sensi della normativa vigente in materia, deve dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice della privacy, in materia di designazione degli incaricati del trattamento e eventuale designazione del responsabile del trattamento, garantendo che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a tali soggetti.

4. L'INPS garantisce altresì che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente al personale dipendente o a soggetti ad esso assimilati ovvero ad altri soggetti che siano stati parimenti designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti nonché garantendo l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. L'INPS si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso; garantisce, altresì, che i dati non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Art. 4

Misure di sicurezza

1. Le parti garantiscono che i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus sono costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di lavoro e che le misure di sicurezza sono periodicamente riconsiderate ed adeguate ai processi tecnici e all'evoluzione dei rischi.

2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente alla controparte:

- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità di dati oggetto di convenzione;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- ogni modificazione tecnica od organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate o la loro perdita di efficacia.

Art. 5

Responsabilità

1. Entrambi le parti nomineranno un proprio Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione, con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività, del cui nominativo dovrà essere data reciproca comunicazione.

2. E' espressamente vietata la rivendita, la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o diffusione per copie in qualunque forma di dati e documenti estratti tramite accesso alle banche dati

Esse3. L'Università non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente dei dati estratti.

6. L'Università si impegna a garantire l'accesso alle banche dati, salvo indisponibilità determinata da interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili alla stessa. L'Università, garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli archivi ufficiali al momento dell'estrazione. L'Università non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensione del servizio dovuti a problemi tecnici e/o organizzativi.

Art. 6

Controlli

1. L'Università verificherà con cadenza annuale l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella presente convenzione.

2. Le parti hanno l'obbligo di effettuare l'*audit* sugli accessi alle banche dati, sia effettuando, entro il 31 dicembre di ogni anno, un monitoraggio statistico delle transazioni effettuate, sia verificando comportamenti anomali o a rischio evidenziati da appositi meccanismi di *alert*. Le parti altresì hanno l'obbligo di verificare periodicamente, anche a campione, il rispetto della rispondenza delle interrogazioni alle finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione.

3. Gli esiti delle attività di *audit* sono trasmessi tempestivamente alla controparte tramite PEC. A tal fine, nelle applicazioni volte all'uso interattivo da parte di incaricati deve essere inserito un campo per l'indicazione obbligatoria del numero di riferimento della pratica (ad es. numero del protocollo o del verbale) nell'ambito della quale viene effettuata la consultazione

Art. 7

Durata e recesso

1. La presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD, non prevede oneri economici.

2. Essa entra in vigore dalla data della sua stipula, ha durata triennale e può essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà, comunque recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R..

3. La presente convenzione potrà essere modificata dalle parti nel caso in cui vengano definiti gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 o

vengano introdotte ulteriori misure di sicurezza in materia di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.

Art. 7

Sottoscrizione e registrazione

La presente convenzione verrà sottoscritta, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Art. 8

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti, congiuntamente, eleggono competente il Foro di Messina.

Il Rettore dell'Università
Prof. Pietro Navarra

Il dell'INPS
